

Il legislatore del Land, nello stanziare le risorse ai fini di perequazione finanziaria, deve tenere conto dell'aumento della spesa per prestazioni sociali degli enti locali.

di Giovanni Boggero

Sentenza del Tribunale Costituzionale del Land della Renania-Palatinato del 14.02.2012, n. 3/2011
Parole-chiave: Germania, Circondari, Fondo di perequazione, autonomia finanziaria, spesa pubblica

Riferimenti normativi: Par. 5-13 della legge che disciplina il meccanismo di perequazione finanziaria del Land Renania-Palatinato; Artt. 49 co. 1, co. 3 e co 6 della Costituzione del Land della Renania-Palatinato.

Massima 1: *Il legislatore del Land non ha tenuto in adeguata considerazione, nella misurazione e nella distribuzione delle risorse finanziarie nell'ambito del fondo di perequazione dell'aumento delle prestazioni sociali erogate da numerosi Comuni nell'anno 2007. Le norme oggetto del vaglio di questa Corte confliggono quindi sia con il principio della simmetria nella distribuzione, sia con il principio del pari trattamento intercomunale di cui all'art. 49 co. 6 LV*

Il Tribunale Costituzionale della Renania-Palatinato ha giudicato i par. 5-13 della legge che disciplina il meccanismo di perequazione finanziaria interno al *Land* (*Finanzausgleichsgesetz*) non conformi alla previsione costituzionale secondo la quale il *Land* è obbligato a destinare agli enti locali per mezzo del meccanismo di perequazione finanziaria le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite (art. 49 co. 6 LV), pena la violazione del diritto all'autonomia locale degli enti locali (art. 49 co. 1 e co. 3 LV). Secondo il ricorrente, il Circondario (*Landkreis*) di Neuwied, la legge in questione non assicurava infatti una adeguata dotazione finanziaria per l'anno 2007 ovvero la legge non teneva conto dell'aumento strutturale delle prestazioni sociali nel Circondario. In particolare, secondo il ricorrente, nell'individuazione delle risorse finanziarie a fini perequativi, va tenuto conto anche dell'aumento delle spese degli enti locali. Mentre le uscite dei Circondari sono aumentate dal 1990 al 2007 del 325%, il *Land* ha aumentato i propri trasferimenti in maniera non proporzionale, soltanto del 27%. Secondo la Corte, poiché la dotazione finanziaria degli enti locali sia adeguata bisogna bilanciarne gli interessi con quelli del *Land*. Dal momento che si tratta di interessi di pari livello, la distribuzione dovrà avvenire secondo il principio di simmetria. La simmetria si ottiene tenendo conto della situazione finanziaria del *Land* e degli enti locali (saldi, indebitamento). Il *Land* deve obbligatoriamente offrire il suo contributo, quando gli enti locali soffrono di un particolare aggravio, sul quale possono incidere solo limitatamente e che è per lo più arrecato dal conferimento di funzioni da parte del *Land* o della Federazione. Nel caso di specie, il *Land* non ha tenuto in adeguato conto (in particolare per i Circondari) dell'aumento delle uscite provocate dalle prestazioni sociali, per la cui erogazione, anche se si tratta di misure decise a livello federale, tocca comunque al *Land* fornire le adeguate risorse finanziarie agli enti locali, pena uno svuotamento del diritto all'autonomia locale.